

**Ordinanza dell'Assemblea federale  
relativa alla legge sul Parlamento  
e all'amministrazione parlamentare  
(Ordinanza sull'amministrazione parlamentare, Oparl)**

*Progetto*

**Modifica del ...**

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto il rapporto dell'Ufficio del Consiglio nazionale dell'8 novembre 2013<sup>1</sup>;

visto il parere del Consiglio federale del 20 novembre 2013<sup>2</sup>,

*decreta:*

I

L'ordinanza del 3 ottobre 2003<sup>3</sup> sull'amministrazione parlamentare è modificata come segue:

*Art. 6a cpv. 2 e 2<sup>bis</sup>*

<sup>2</sup> I deputati hanno accesso in Extranet ai verbali delle commissioni concernenti oggetti in deliberazione di cui all'articolo 6 capoverso 4.

<sup>2bis</sup> I membri delle commissioni di cui all'articolo 10 numeri 3–11 del Regolamento del Consiglio nazionale del 3 ottobre 2003<sup>4</sup> e all'articolo 7 numeri 3–11 del Regolamento del Consiglio degli Stati del 20 giugno 2003<sup>5</sup> hanno accesso in Extranet ai verbali concernenti gli affari interni delle loro commissioni e delle commissioni dell'altra Camera con compiti uguali o analoghi (commissioni omologhe).

*Art. 6b, rubrica, cpv. 1, frase introduttiva, e cpv. 1<sup>bis</sup>*

Accesso delle segreterie dei gruppi parlamentari e dei Servizi del  
Parlamento a Extranet

<sup>1</sup> Le segreterie dei gruppi parlamentari e i competenti collaboratori dei Servizi del Parlamento hanno accesso elettronicamente (Extranet) ai verbali delle commissioni:

<sup>1bis</sup> I competenti collaboratori dei Servizi del Parlamento hanno parimenti accesso ai verbali concernenti gli affari interni dell'Ufficio del Consiglio degli Stati.

1 FF 2013 7665

2 FF 2013 7677

3 RS 171.115

4 RS 171.13

5 RS 171.14

*Titolo prima dell'art. 16c*

**Sezione 8:**

**Trattamento di dati personali derivanti dall'utilizzazione dell'infrastruttura elettronica**

*Art. 16c*      Basi legali e competenze

<sup>1</sup> L'ordinanza del Consiglio federale del 22 febbraio 2012<sup>6</sup> sul trattamento di dati personali derivanti dall'utilizzazione dell'infrastruttura elettronica della Confederazione si applica per analogia anche ai membri dell'Assemblea federale e ai collaboratori delle segreterie dei gruppi parlamentari e dei Servizi del Parlamento, salvo disposizioni contrarie della presente ordinanza.

<sup>2</sup> Se l'ordinanza del Consiglio federale dichiara competente il servizio previsto dal piano di protezione dei dati di un organo federale, la Delegazione amministrativa designa il servizio competente per l'Assemblea federale e le segreterie dei gruppi parlamentari.

*Art. 16d*      Analisi nominale in riferimento a persone a causa di abuso o sospetto di abuso

<sup>1</sup> Se una proposta di analisi nominale in riferimento a persone a causa di abuso o sospetto di abuso è presentata al servizio designato dalla Delegazione amministrativa, questi ne informa la persona interessata e chiede il suo consenso all'analisi.

<sup>2</sup> Se la persona interessata non acconsente all'analisi, quest'ultima necessita dell'autorizzazione:

- a. per i deputati: della Delegazione amministrativa;
- b. per i collaboratori delle segreterie dei gruppi parlamentari: del presidente del gruppo interessato.

<sup>3</sup> Prima dell'analisi il delegato della Delegazione amministrativa verifica:

- a. che il sospetto concreto di abuso sia sufficientemente comprovato per scritto oppure che l'abuso sia documentato; e
- b. che la persona interessata sia stata informata per scritto dell'esistenza di un sospetto concreto di abuso o dell'abuso documentato.

<sup>4</sup> Il servizio designato dalla Delegazione amministrativa incarica i Servizi del Parlamento (gestore) di procedere a un'analisi nominale di dati amministrati o non amministrati concernenti la persona interessata.

<sup>5</sup> I Servizi del Parlamento trasmettono il risultato dell'analisi al servizio designato dalla Delegazione amministrativa. Quest'ultimo ne informa la persona interessata o l'organo che ha proposto l'analisi.

<sup>6</sup> RS 172.010.442

II

La Conferenza di coordinamento determina l'entrata in vigore della presente ordinanza dell'Assemblea federale.

